

Cl: 8.10
Fasc:N.257.2/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI RINNOVO E ATTIVAZIONE TERZA FASE COLTIVAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE DELLA CAVA
"CANAVERI", NEL COMUNE DI VICOFORTE MONDOVÌ.
PROPONENTE: VINCENZO PILONE S.R.L. - VIA VECCHIA DI PIANFEI, 2/B - 12084 MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02.01.2025 con prot. di ric. n. 327, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta Vincenzo Pione S.r.l., con sede legale in Via Vecchia di Pianfei, 2/b a Mondovì (CN);
- con nota provinciale prot. n. 889 del 07.01.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 07 gennaio al 05 febbraio 2025;
- con nota prot. n. 960 del 07.01.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)"* della L.R. 13/2023.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 9448 del 30.01.2025, con cui la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere** comunica che, per quanto di competenza, ritiene che l'attivazione della terza fase di coltivazione della cava, che aveva già ottenuto giudizio di compatibilità

ambientale favorevole dalla Provincia di Cuneo (D.G.P. n. 319 del 21/04/2004), non comporti ulteriori significativi impatti sul territorio e che il progetto presentato possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale. Inoltre trasmette i seguenti pareri:

- Parere del Settore Geologico che, per gli aspetti di propria competenza, ritiene che il progetto di rinnovo e attivazione della terza fase di coltivazione e recupero ambientale della cava "Canaveri" in Comune di Vicoforte Mondovì, non presenti criticità di carattere geologico tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA, riservandosi in ogni caso di formulare un parere di merito ai sensi della LR 45/1989, nell'ambito dell'istanza per l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava di cui alla LR 23/2016.
- Parere del Settore Tecnico Piemonte Sud che, in esito all'istruttoria svolta e per quanto di competenza, propone che l'intervento in oggetto sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi, in particolare, di stabilizzazione di tutte le superfici di compromesse dalla coltivazione mineraria, attraverso il rimodellamento, la regimazione idraulica e le opere di rivegetazione (messa a dimora di esemplari arboreo-arbustivi e inerbimenti estensivi), proposti nel progetto di recupero ambientale approvato in fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Ritiene utile evidenziare che, in merito all'area boscata trasformata a seguito dell'ampliamento dell'intervento estrattivo, sarà necessario rideterminare il valore della compensazione proposta nella relazione forestale presentata, tenendo conto dell'importo base ad Ha aggiornato in base alla D.D. 230 del 04/04/2024.

- nota prot. ric. n. 11541 del 05.02.2025 dell'**ASLCN1** che, per quanto di competenza, ha comunicato che il progetto non è da assoggettare a VIA. Tuttavia il proseguimento dell'attività dovrà essere condizionato al contenimento della diffusione della specie erbacea "Ambrosia artemisiifolia L. " (pianta infestante dall'alto potere allergenico agli occhi e alle vie respiratorie la quale predilige gli ambienti aridi e molto luminosi e non ha problemi a svilupparsi nelle zone di coltivazione delle cave): pertanto nelle aree adibite a stoccaggio temporaneo del materiale di scotico dovranno essere adottate quelle misure atte a contrastare il suo sviluppo e radicamento (es. con sfalci effettuati prima della fioritura e se del caso ripetuti qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura eccessiva).
 - in data 18 marzo 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 25451 del 18.03.2025, sulla base del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 25251 del 17.03.2025;
 - con nota prot. ric. n. 33336 dell'08.04.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 09.04.2025 con prot. n. 33608;
 - Sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, si evidenzia quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini del rinnovo e attivazione della terza fase di coltivazione e recupero ambientale, dovrà essere presentata istanza di:
 - autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
 - autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;
 - autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 2. dal punto di vista tecnico, la ditta richiede il rinnovo della seconda fase e attivazione della terza fase del progetto generale presentato in VIA per la coltivazione della cava di argilla in località Canaveri, nel comune di Vicoforte CN autorizzato con D.G.P. 382 del 10.12.2010. Ad oggi, anche

se non sono stati terminati i lavori previsti dalle prime due fasi del progetto autorizzato, è necessario, oltre a rinnovare l'autorizzazione sui lotti già autorizzati, attivare la terza fase prevista dal progetto generale autorizzato in VIA.

Il progetto prevede il proseguimento della coltivazione del giacimento proseguendo con le stesse metodologie di coltivazione ed estrazione attualmente autorizzate. Le cubature lorde estraibili in progetto, comprensive di quelle attualmente autorizzate, sono pari a 1.338.000 m³ suddivisi in 5 fasi.

Su un totale di 193.200 m² in disponibilità, l'area effettivamente interessata dai lavori di coltivazione di cava e recupero si estende per una superficie di circa 130.300 m², i rimanenti 62.900 m², pari a circa un terzo dell'intera area in disponibilità, risultano occupati o da fasce di rispetto e raccordo in cui non interviene attività estrattiva o da aree già esaurite e recuperate.

L'intervento proposto insiste interamente su aree sottoposte a Vincolo per scopi idrogeologici e il progetto presentato prevede che, nel corso del prossimo quinquennio autorizzativo, si attuino:

- la prosecuzione della coltivazione per fette orizzontali discendenti, con conseguente abbassamento dei piazzali di cava esistenti e la profilatura a gradoni delle scarpate risultanti, sulle porzioni di cantiere già in corso;
- l'ampliamento dell'attività estrattiva in corrispondenza della terza fase progettuale, su una superficie pari a circa 14.400 m², secondo il metodo di coltivazione già in corso.

Il sito è raggiungibile, utilizzando la strada sterrata che si origina a partire dalla Strada Statale 28, circa 5 km a sud di Mondovì.

La strada sterrata conduce, dopo aver superato il torrente Ermena, ai piedi del rilievo collinare su cui è impostato l'intervento. Da essa si origina la pista di accesso al sito estrattivo.

La prosecuzione dell'intervento comporterà l'eliminazione di una superficie boscata pari a circa 5.698 mq, caratterizzata dalla presenza prevalente di Boscaglie pioniere di invasione.

- 3. dal punto di vista ambientale** dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali

Il giudizio di compatibilità ambientale originario risalente alla DGP n. 382 del 21 dicembre 2010, valutava un estratto totale di ca. 1.388.000 mc su 25 anni di attività. Dei ca. 828.000 mc estraibili nelle prime tre fasi quinquennali pare che si siano estratti circa 261.000 mc o quanto meno movimentati, con un avanzo di estraibile di ca. 308.000 mc dalle prime due fasi e 260.000 mc della terza. Risultano quindi ca. 568.000 mc estraibili residuali in 10-15 anni di potenziale attività.

Ad oggi i mappali interessati dalla terza fase oggetto della presente verifica (Foglio n. 9 mappale n. 128 e Foglio n. 10 mappali numeri 4, 5, 7, 14, 13 e 21 in Vicoforte Mondovì) risultano essere in aggiunta alla superficie estrattiva autorizzata (130.300 m²) di ca. 14.000 m² nel settore ovest, ma si evince dalla relazione tecnica (A.01) che i lavori per la ricerca della marna con basso contenuto di carbonati hanno interessato e interesseranno ancora la gran parte della superficie di cava che quindi risulterà esposta ancora per anni agli agenti atmosferici e quindi non recuperata. Andrebbe integrato al progetto di ampliamento in terza fase (prossimi 10-15 anni) una metodologia degli avanzamenti più consona allo scopo di completare il recupero ove non serva più l'estrazione, ad esempio col suffragio di sondaggi puntuali e preventivi che indichino i tenori di carbonati presenti in maniera da evitare ampie scoperture al solo scopo di ricerca.

b) Suolo e Vegetazione

L'area interessata dal progetto ricade all'interno del corridoio secondario "Torrente Ellero", elemento della rete ecologica individuata per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect> è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30.06.2023 e

costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio.

Ciò premesso, quanto in progetto determinerà l'eliminazione di poco meno di 6000 m² di superficie boscata, occupata, da quanto si evince dai rilievi condotti dal proponente, da formazioni secondarie di latifoglie, ampiamente infiltrate da robinia.

A questo proposito, si rileva come sarebbe stato opportuno che lo studio condotto dal proponente avesse trattato il tema dei servizi ecosistemici garantiti dagli ambienti forestali interferiti (biodiversità, regolazione del ciclo dell'acqua, assorbimento della CO₂ dall'atmosfera e stoccaggio del carbonio nel suolo e nel soprassuolo, ecc.).

Considerato che:

- l'istanza in esame riprende il progetto che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 382 del 21 dicembre 2010, i cui termini di efficacia sono scaduti;
- le attività estrattive in corso risulta siano state svolte in conformità a quanto previsto nel progetto autorizzato e che non si è a conoscenza di intervenute modifiche al contesto ambientale tali da richiedere specifici approfondimenti;
- il prosieguo dell'attività in argomento non sembra possa influenzare negativamente gli aspetti già presi in considerazione nel giudizio positivo di compatibilità ambientale sopra riportato;
- a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 25251 del 17.03.2025 e prot. ric. n. 39097 del 28.04.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 19911 del 03.03.2025, **si ritiene che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 9448 del 30.01.2025 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere e prot. ric. n. 11541 del 05.02.2025 dell'ASLCN1, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.01.2025 con prot. di ric. n. 327, da parte del legale rappresentante della Ditta Vincenzo Pilone S.r.l., con sede legale in Via Vecchia di Pianfei, 2/b a Mondovì (CN), per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di richiamare** le prescrizioni e le condizioni del Giudizio positivo di compatibilità ambientale formalizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 382 del 21 dicembre 2010;
- 3. di stabilire che**, nella redazione del progetto definitivo per il conseguimento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e di tutte le autorizzazioni necessarie per il rinnovo e l'attivazione della terza fase coltivazione in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati, nonché gli approfondimenti relativi al progetto di recupero ambientale, come specificato nel contributo dell'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo:
 - a) revisione del progetto di recupero ambientale, rivisto, per quanto attiene gli impianti di specie legnose, in modo da assicurare la completa saturazione degli spazi tra i microcollettivi, mantenendo l'articolazione per gruppi monospecifici ed eventualmente riducendo la densità di progetto (attualmente pari a circa 2100 piante/ha), garantendo in ogni caso la presenza di almeno 1200 piante/ettaro per le specie arboree. In merito a queste ultime, è necessario venga ridotta la quota di *Ulmus minor* a causa della recente nuova recrudescenza della grafiosi dell'olmo, eventualmente incrementando l'impiego di *Acer campestre*;
 - b) integrazione del piano di monitoraggio degli interventi di recupero, rivedendo le soglie di intervento per gli inerbimenti senza limitarne l'applicabilità alla prima stagione vegetativa utile e precisando se gli indicatori proposti verranno rilevati sull'intera superficie oggetto di intervento o su aree campione. Per gli impianti arboreo-arbustivi è necessario venga avanzata una proposta in merito a superficie, numero e localizzazione delle aree di saggio all'interno delle quali verranno rilevati i diversi parametri, tra cui anche l'accrescimento in altezza delle diverse entità impiegate, ripartendo per specie le fallanze osservate. La soglia di intervento per le entità legnose dovrà essere non superiore al 30% della densità di progetto, calcolata al termine di ogni stagione vegetativa per tutta la durata del periodo di manutenzione;
 - c) tanto per il monitoraggio della flora alloctona che per quello degli interventi di recupero ambientale è necessario vengano indicate le modalità di archiviazione dei dati raccolti, che per la flora esotica dovranno essere corredati dalla localizzazione in formato vettoriale (o csv) delle stazioni eventualmente rilevate. Tali modalità dovranno essere coerenti con le indicazioni

riportate nelle linee guida predisposte in materia dall'ARPA e consultabili sul sito web della Regione Piemonte. I risultati delle campagne di monitoraggio, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e dalla valutazione della loro efficacia, dovranno essere trasmessi con cadenza annuale (entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla loro esecuzione) all'ARPA stessa;

- d) alla luce delle indicazioni riportate nella documentazione integrativa esaminata, il piano di monitoraggio degli interventi a verde dovrà espressamente prevedere la possibilità di sostituire le fallanze con specie autoctone pioniere anche diverse da quelle in progetto, sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio.

Le indicazioni precedenti dovranno essere recepite in un'apposita Relazione tecnica e presentate all'ARPA Dip. di Cuneo contestualmente al deposito dell'istanza ex L.R. 23/2016, per una verifica da parte dell'Agenzia stessa;

4. di stabilire altresì per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali a) e b), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Dipartimento ARPA di Cuneo:

- a) il monitoraggio della flora alloctona all'interno del sito estrattivo dovrà essere avviato contestualmente all'inizio dei lavori e non terminare prima della fine del periodo di manutenzione degli interventi di recupero ambientale. In merito a quest'ultimo aspetto, è necessario venga espressamente prevista la possibilità di un suo prolungamento qualora gli esiti dell'attività dovessero evidenziare problematiche riconducibili all'attività estrattiva. Il monitoraggio dovrà riguardare l'intera superficie del sito e non essere limitato ai settori già oggetto di recupero ed essere finalizzato a prevenire l'insediamento o l'ulteriore diffusione delle entità inserite nelle Liste nere di cui alla D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024, prevedendone la gestione attiva e, dove tecnicamente possibile, l'eradicazione, da attuare, ai sensi della D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016, secondo le indicazioni fornite nelle schede monografiche (quando disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale sulle specie vegetali esotiche e consultabili sul sito web della Regione Piemonte;
- b) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo e all'Amministrazione Comunale, la caratterizzazione preliminare della flora alloctona eventualmente presente all'interno del sito estrattivo;

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorso l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Patrizia Oliva
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale